



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

7.4 Violazione di codici per patenti speciali

Il titolare di patente speciale che, non rispettando le prescrizioni imposte da codici UE armonizzati ovvero da codici nazionali, si pone alla guida di un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria ed alla sospensione della patente di guida da uno a sei mesi, previste, rispettivamente, dai commi 4 e 5 dell'art. 125 C.d.S.

8. DURATA E CONFERMA DELLA VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA (Art. 126 C.d.S.)

L'art. 13 del D. Lvo. n. 59/2011 riscrive l'art. 126 C.d.S. in materia di durata e conferma di validità della patente di guida. La norma, oltre a recare le necessarie modifiche di coordinamento della materia con le nuove categorie di patenti di guida, fa anche ordine in una serie di disposizioni che – a causa di interventi normativi succedutisi nel tempo – erano distribuite in diversi articoli del Codice della Strada, pur afferendo alla stessa materia.

Le regole relative alla validità e alla durata delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale che, come è noto, hanno una efficacia limitata nel tempo, variabile in relazione alla categoria ed all'età del titolare, sono ora contenute solo nell'art. 126 C.d.S. Si rimanda all'allegata tabella (All. 9) per i termini di durata delle varie patenti in relazione all'età del conducente e alla categoria, fatta salva la diversa limitazione riportata sul documento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

8.1. Sanzioni per circolazione con patente scaduta

La circolazione con patente scaduta di validità prevede la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 126, comma 11, C.d.S. e quella accessoria del ritiro del documento, con successivo inoltro alla Prefettura-UTG competente per territorio. All'interessato che provi di avere effettuato la visita con esito positivo sarà rilasciato un nuovo documento.

Chi guida dopo che la patente sia stata ritirata a seguito della predetta violazione, è sottoposto alla sanzione dell'art. 216, comma 6, C.d.S.

Analogamente, la stessa sanzione pecuniaria di cui all'art. 126, comma 11, C.d.S., si applicherà nell'ipotesi di circolazione con carta di qualificazione, certificati di abilitazione e di formazione professionali (KA,KB,CFP,CQC) scaduti di validità.

È previsto il ritiro immediato del certificato di abilitazione KA o KB, scaduto di validità, mentre non è previsto il ritiro del certificato di formazione professionale (CFP) scaduto.

Nel caso della carta di qualificazione del conducente (CQC) la procedura di applicazione della sanzione accessoria del ritiro del documento sarà possibile, per tutti i conducenti, solo per i primi 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del D.L.vo 16.1.2013, n. 2, recante disposizioni correttive del D.L.vo 59/2011.

Decorsi 90 giorni da tale data, invece, la procedura di applicazione della sanzione accessoria del ritiro varierà a seconda che la CQC sia separata dalla patente di guida o in essa compresa mediante l'indicazione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

del codice 95: nel primo caso si procederà materialmente al ritiro, nel secondo non si dovrà procedere al ritiro della patente, salvo che anche quest'ultima sia scaduta di validità.

9. PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA PAESI EXTRA UE ED EXTRA SEE (Art. 135 C.d.S.)

La completa riscrittura degli artt. 135 e 136 C.d.S. ha determinato un riassetto complessivo della disciplina riguardante la conduzione di veicoli in Italia con patenti straniere, distinguendola completamente dalle norme riguardanti i titolari di patenti comunitarie che, in virtù del principio del pieno riconoscimento delle stesse patenti, quanto a possibilità di guida nel territorio nazionale, sono, di fatto, completamente equiparati ai titolari di patenti italiane.

9.1 Requisiti per la guida da parte di titolari di patente extra UE ed extra SEE

Il titolare di una patente rilasciata da uno Stato non facente parte dell'UE o dello SEE (di seguito definita *patente estera*), conforme ai modelli previsti dalle Convenzioni Internazionali, in corso di validità, può circolare nel nostro Paese con la sua patente e guidare i veicoli che tale patente abilita a condurre, secondo la legislazione dello Stato che l'ha rilasciata. Qualora egli si stabilisca in Italia, può continuare a circolare con tale patente per massimo un anno dopo l'acquisizione della residenza anagrafica.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Se la patente non è conforme alle disposizioni delle Convenzioni internazionali, insieme ad essa, deve essere esibito un permesso internazionale di guida, rilasciato secondo le norme delle stesse Convenzioni, oppure la traduzione giurata della patente stessa.

Il solo permesso internazionale di guida, non accompagnato dalla patente dello Stato estero, diversamente da quanto previsto nella precedente formulazione dell'art. 135 C.d.S., non consente più di circolare sul territorio nazionale, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 135, comma 8, C.d.S.

La circolazione con patente estera scaduta di validità, salvo che il titolare abbia acquisito la residenza in Italia, è oggetto delle stesse sanzioni amministrative previste per la corrispondente condotta posta in essere da titolare di patente comunitaria o italiana. In tali casi, infatti, secondo le disposizioni dell'art. 135, comma 13, C.d.S., trova applicazione l'art. 126, comma 11, C.d.S. Il documento di guida viene ritirato al momento dell'accertamento e trasmesso alla Prefettura competente per territorio che, per via diplomatico-consolare, provvederà ad inviarla alle autorità del Paese che l'ha rilasciata.

Se la legislazione del Paese che ha rilasciato la patente estera, prevede che, insieme a tale patente, sia necessario il possesso anche di un titolo abilitativo professionale, il conducente deve possederlo anche per guidare in Italia. In tal caso, qualora il documento abilitativo non sia mai stato rilasciato, ricorre la violazione dell'art. 135, commi 3 e 10, C.d.S., mentre se esso è scaduto di validità, si applicano le sanzioni di cui all'art. 126, comma 11, C.d.S.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

9.2 Titolari di patente estera residenti in Italia

Per poter condurre veicoli in Italia, trascorso un anno dall'acquisizione della residenza anagrafica, il conducente titolare di patente estera deve provvedere a convertirla in patente UE, rilasciata dall'Italia, se ciò sia possibile in base agli accordi in essere con il paese che l'ha rilasciata. In assenza di tali accordi di conversione, egli deve conseguire la patente di guida comunitaria, rilasciata dall'Italia, sostenendo i relativi esami di idoneità.

Trascorso l'anno dall'acquisizione della residenza senza aver provveduto alla conversione, ove possibile, la conduzione di veicoli diventa oggetto di illecito che ha un diverso regime sanzionatorio a seconda che la patente estera sia o meno in corso di validità. Infatti:

- per le patenti estere in corso di validità, si applica in ogni caso la sanzione amministrativa di cui all'art. 126, comma 11, C.d.S. e ciò anche se la patente non sia convertibile in patente UE. In tale ultimo caso, la patente ritirata sarà trasmessa dalla Prefettura competente, per via diplomatico-consolare, alle autorità del Paese che l'ha rilasciata;
- per le patenti estere scadute di validità, invece, è sempre applicato il regime sanzionatorio per guida senza patente, di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.

10. INIBIZIONE ALLA GUIDA NEI CONFRONTI DI PATENTI NON RILASCIATE IN ITALIA (Art. 135 e 136 ter)

Il comma 2 dell'art. 14 del D.L.vo n.59/2011 modifica il comma 3 dell'art.129 C.d.S., in materia di sospensione della patente di guida



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

sopprimendo la possibilità per il prefetto di sospendere la patente di guida rilasciata da uno Stato UE o SEE o extraUE.

La modifica, resa necessaria per dare attuazione alle disposizioni dell'art 11, paragrafo 2 della Direttiva 2006/126 CE (4), si deve ora coordinare con le nuove disposizioni dell'art. 135, comma 5 C.d.S. e dell'art. 136 ter, comma 1, C.d.S. che prevedono la facoltà per il Prefetto competente rispetto al luogo della commessa violazione di disporre, in luogo della sospensione della patente rilasciata da uno Stato UE, SEE o extraUE, l'inibizione a guidare sul territorio nazionale per una durata uguale a quella del periodo di sospensione previsto per la violazione delle disposizioni del Codice della Strada.

La stessa facoltà è stata attribuita al Prefetto nel caso in cui un titolare di patente rilasciata da uno Stato UE, SEE o extra UE commetta, sul territorio dello Stato, una violazione che comporta la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida (v. art.135, comma 6 e art. 136-ter, comma 2, C.d.S.). In tali casi, infatti, il Prefetto, in luogo della revoca della patente rilasciata da uno Stato UE, SEE o extraUE dispone l'inibizione alla guida sul territorio italiano per due anni (3 anni se la violazione da cui discende la revoca afferisce agli artt. 186, 186-bis e 187 C.d.S.).

Le nuove sanzioni accessorie saranno applicate dagli organi di polizia stradale procedendo al ritiro immediato del documento in occasione dell'accertamento della violazione e alla sua trasmissione alla Prefettura

-
- (4) Tale disposizione della direttiva 2006/126/CE prescrive – tra l'altro - che, in luogo della sospensione o revoca della patente di guida, quando previste come sanzioni amministrative accessorie, lo Stato membro ospitante può applicare la sospensione o revoca del diritto a guidare. Il testo previgente del Codice prevedeva, invece, l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie sulla patente estera posseduta.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

competente rispetto al luogo dell'accertamento della violazione allo scopo di permettere a tale Ufficio di emettere un provvedimento di inibizione alla guida.

10.1 Elezione di domicilio legale in Italia

In occasione dell'accertamento di una violazione amministrativa da cui discende la possibilità di applicazione delle predette sanzioni accessorie ed allo scopo di facilitare le operazioni di notificazione dei provvedimenti di inibizione di guida emessi dal Prefetto, gli organi di polizia stradale che redigono i verbali di contestazione relativi devono indicare, all'interno del verbale stesso, il luogo, situato nel territorio italiano, in cui il trasgressore richiede che gli siano notificati i predetti provvedimenti.

11. PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA PAESI MEMBRI DELL'UE (ART. 136 bis e 136 ter)

La disciplina della guida con patenti rilasciate da paesi membri dell'UE è contenuta nei nuovi articoli 136- bis e 136-ter, C.d.S.

Conformemente alle norme dell'Unione, la patente rilasciata da uno Stato membro dell'UE o dello SEE è riconosciuta dal nostro ordinamento ed equivale, agli effetti della abilitazione alla guida, ad una patente nazionale. Sull'argomento, la Commissione Europea con la decisione del 18 dicembre 2012, ha pubblicato le tabelle relative alle equipollenze tra le categorie di patenti di guida rilasciate negli stati membri fino al 18 gennaio 2013 (All.9bis). Il titolare di questa patente può utilizzarla liberamente sul territorio italiano senza essere obbligato a convertirla in patente nazionale, neanche nel caso in cui abbia stabilito la propria residenza normale in Italia. Non è mai richiesta una traduzione giurata o una patente



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

internazionale neanche quando il modello utilizzato sia quello rilasciato dal Paese dell'Unione in un periodo temporale antecedente l'ingresso nell'Unione o l'adeguamento della normativa interna alla patente comunitaria.

Tuttavia, l'obbligo di conversione in patente UE rilasciata in Italia ricorre anche per il titolare di patente rilasciata da altro Stato UE, che abbia acquisito la residenza in Italia, nei seguenti casi:

- sono decorsi due anni dalla data di acquisizione della residenza normale, e la patente comunitaria non riporta la scadenza di validità;
- il suo titolare è stato oggetto di provvedimento di revisione della patente comunitaria ai sensi dell'art. 128 C.d.S.

Nel primo caso, in occasione dell'accertamento della condotta illecita di guida oltre il termine indicato, si applicano le sanzioni di cui all'art. 126, comma 11, C.d.S., con ritiro immediato della patente e successiva trasmissione alla Prefettura competente.

Fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 10, nei confronti di un titolare di patente rilasciata da uno Stato membro dell'UE o della SEE sono applicabili le medesime sanzioni che trovano applicazione nei confronti dei titolari di patente UE rilasciata in Italia e, in particolare, quelle degli artt. 116 C.d.S. (guida senza patente o con patente diversa ovvero senza CQC o CFP quando richiesto) e 118, 124 e 126 C.d.S. (guida con patente scaduta).

Solo nei confronti del titolare di patente rilasciata da uno Stato membro dell'UE o della SEE che abbia acquisito la propria residenza in Italia (anagrafico o normale, ai sensi dell'art. 118-bis C.d.S.), può trovare



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

applicazione la procedura di revisione della patente di guida di cui all'art. 128 C.d.S.

12. ALTRE MODIFICHE DEL CODICE DELLA STRADA

Per completezza, si segnala che il citato D.L.vo n.59/2011 ha modificato anche altre norme del Codice della Strada che, tuttavia, hanno una più ridotta rilevanza per l'attività delle Forze di Polizia. In particolare:

- art. 120 C.d.S.: sono stati soppressi i richiami al CIGC, sostituito dalla nuova patente AM;
- art. 121 C.d.S.: sono previste variazioni relative alle definizioni di uffici ministeriali e sono disposti nuovi requisiti per la formazione e l'aggiornamento degli esaminatori;
- art. 123 C.d.S.: sono state apportate variazioni relative alla dotazione dei veicoli che devono possedere le autoscuole in relazione alle nuove patenti di guida ⁽⁵⁾;
- art. 128 C.d.S.: vengono introdotti nuovi casi in cui può essere disposta la revisione della patente di guida; Infatti:

(5) Le disposizioni, tuttavia non entrano in vigore immediatamente. Infatti, con la L. 24 dicembre 2012, n. 228 (SOGU n. 302 del 29.12.2012) "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)*" sono state rinviate al 30 giugno 2013 (comma 388) le disposizione relative a:

- riordino delle competenze delle singole autoscuole rispetto ai relativi consorzi/centri di formazione con riferimento alle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1, C1, C1E, D1, D1E;

- prescrizioni relative al carico dei veicoli per effettuare gli esami di guida per il conseguimento della patente.

Fino a quella data, continuano ad applicarsi le norme previgenti relative ai veicoli che devono avere le autoscuole ed i loro consorzi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- l'idoneità alla guida in soggetti già titolari di patente con patologie incompatibili con l'idoneità alla guida è valutata anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli dell'articolo 119 C.d.S. ed i medici che compiono tali accertamenti devono comunicarne l'esito all'Ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri che provvede ad invitare il titolare a sottoporsi a revisione della patente di guida;
- il Prefetto può disporre la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (TULS).

13. POSSESSO DEI DOCUMENTI DI GUIDA (ART. 180 C.d.S.)

Il D.L.vo n. 59/2011 è intervenuto anche per modificare le disposizioni dell'art. 180 C.d.S., in modo da aggiornarlo, nell'elenco dei documenti di guida da avere al seguito, con le nuove previsioni fin qui descritte.

Circa l'obbligo, previsto dal comma 1, lettera a) dell'art. 180 C.d.S., di avere con sé per circolare la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, si è aggiunto il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto.

La lettera b) del medesimo comma è stata, invece, integrata con la previsione di avere con sé lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, che innalza da anni sessantacinque ad anni sessantotto la possibilità di guidare autotreni ed autoarticolati con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t. e da sessanta a sessantotto anni la facoltà di guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Con l'integrazione del comma 5 si è sancito l'obbligo, per il conducente che effettua il trasporto di materiali pericolosi, nei casi prescritti, di avere con sé il certificato di formazione professionale (CFP). La disciplina sanzionatoria relativa a tale documento ha ora una sua compiutezza, che esclude l'applicazione dell'art. 168 C.d.S. e che può essere così riassunta:

- Art. 180, commi 5 e 7, C.d.S., qualora il conducente non porti con sé il CFP;
- Art. 116, commi 16 e 18, C.d.S. se non è munito del CFP perché mai conseguito o perché non valido in relazione alle merci pericolose trasportate o alle modalità di trasporto;
- Art. 126, comma 11, C.d.S. se il CFP è scaduto di validità.

L'equiparazione del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori (CIGC) alla patente categoria AM ha comportato l'abrogazione del previgente comma 6 dell'art. 180 C.d.S. Tuttavia, con tale abrogazione è venuto meno anche l'obbligo per il conducente di un ciclomotore di avere con sé un documento di riconoscimento, con la conseguenza che, nella fase transitoria, cioè fino a quando tutti i conducenti non avranno convertito il certificato di idoneità alla guida in patente AM, la circolazione con il CIGC senza documento di riconoscimento non potrà più essere oggetto di sanzione, fermo restando l'obbligo di identificazione del conducente, secondo le vigenti disposizioni in materia.

14. SOSPENSIONE O DELLA REVOCA DELLA PATENTE AI CONDUCENTI MINORENNI (ART. 219-BIS C.d.S.)

Con l'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94, il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, per violazioni alle norme di comportamento commesse da conducenti maggiorenni, poteva essere



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

oggetto delle stesse sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione, della revoca e della procedura di decurtazione dei punti applicabili per la patente di guida. Come precisato nella circolare n. 557/LEG/240520.09/3^P, del 7 agosto 2009 ⁽⁶⁾, l'unica differenza, rispetto alle procedure che riguardavano la patente a punti, era costituita dal fatto che, se il certificato era stato conseguito da meno di tre anni, non si applicavano le disposizioni riguardanti il raddoppio dei punti decurtati.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59/2011, che ha soppresso il CIGC sostituendolo con la patente AM, tale differenza non ha più ragione di essere e, quindi, per le violazioni commesse dopo il 19.1.2013, si applicherà il raddoppio dei punti anche per i titolari di CIGC conseguito da meno di 3 anni ⁽⁷⁾

Dal 19.1.2013, l'unico comma che costituirà l'art. 219-bis C.d.S. riguarderà i conducenti minorenni, il quale ribadisce l'inapplicabilità a costoro delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, nonché del CIGC fino alla sua conversione in patente categoria AM, in luogo delle quali si applicherà la revisione ai sensi dell'art. 128 C.d.S.

Data la sua natura sanzionatoria, come è già stato precisato in altre occasioni, ai conducenti minorenni titolari di CIGC o di patente AM ,A1 o B1, non sarà applicabile nemmeno il meccanismo di decurtazione dei punti.

⁽⁶⁾ Cfr. l'allegato 3, punto 5, della circolare richiamata

⁽⁷⁾ Cessano, perciò, di avere effetto le indicazioni fornite da punto 5 dell'allegato 3 dalla nota del Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot. n. 557/LEG/240520.09/3^P, del 7 agosto 2009.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

15. REGIME TRANSITORIO

L'art. 25 del D.L.vo n.59/2011 reca disposizioni transitorie e con riferimento ai diritti acquisiti da titolari di patenti, conseguite in Italia fino al 18 gennaio 2013, fa rinvio ad un apposito allegato VII, recante le tabelle di equipollenza.

15.1 Regime transitorio: patenti di guida

Le patenti conseguite prima del 19.1.2013 continuano ad avere la loro piena efficacia e consentiranno ai loro titolari di guidare tutti i veicoli che abilitavano a condurre al momento del loro rilascio.

Sull'argomento, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, con la nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, ha fornito dettagliate indicazioni operative ai propri Uffici, il cui contenuto ha una significativa rilevanza anche per gli organi di polizia preposti ai controlli ed alla quale si rinvia per ogni chiarimento.

Allo scopo di rendere più agevole l'attività di controllo, è stata redatta l'allegata tabella riepilogativa (All.10) nella quale, in base alla data di conseguimento della patente, si individuano i veicoli che possono essere condotti sul territorio nazionale.

Per quanto riguarda i profili più specificamente collegati all'applicazione delle sanzioni, si segnala che la guida di alcuni veicoli, ferma restando la loro illiceità, soprattutto per i correlati profili penali, assicurativi e civilistici, non trovano più una propria sanzione nella normativa vigente. In particolare, non può essere oggetto di sanzione:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) la guida di motocicli con potenza netta superiore a 25 Kw e rapporto potenza/massa superiore a 0,16 Kw/Kg da parte di conducenti che, alla data del 19.1.2013, hanno conseguito la patente A con accesso graduale da meno di 2 anni o che hanno meno di 21 anni;
- b) la guida di autocarri con massa superiore a 7,5 t, da parte di conducente di età inferiore a 21 anni che, alla data del 19.1.2013 ha conseguito la patente di categoria C ma non ha la CQC.

15.2 Regime transitorio: CIGC e guida di ciclomotori

Dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, sono abrogate tutte le disposizioni riguardanti il CIGC che, di conseguenza, non viene più rilasciato. Come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, con la nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, che si allega per ogni utilità (All. 11), per il rilascio della nuova patente AM è prevista una nuova procedura d'esame teorico-pratico.

I certificati di idoneità alla guida conseguiti prima del 19.1.2013, continuano a conservare la loro piena efficacia fino alla naturale scadenza di validità. In caso di smarrimento, furto, distruzione o deterioramento, tuttavia, non potrà essere più stampato un duplicato e, di conseguenza, al titolare sarà consegnata una patente di categoria AM.

Per espressa previsione normativa, dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, sul territorio nazionale, (art.25 D.L.vo n.59/2011) i CIGC già rilasciati equivalgono, di diritto, alle patenti AM. Tale espressa equivalenza, induce a ritenere che, a decorrere dalla predetta data, ai titolari di CIGC si applichino, in modo integrale, tutte le norme riguardanti le patenti di guida ed il relativo apparato sanzionatorio. Ciò significa che, dal 19.1.2013, nei confronti dei titolari di CIGC:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- si applica il raddoppio dei punti se il titolo abilitativo è stato conseguito da meno di 3 anni;
- può essere disposta la revisione nei casi previsti dall'art. 128 C.d.S. ed in ogni caso in caso di accertamento degli illeciti di cui agli artt. 186 (guida in stato di ebbrezza) e 187 C.d.S. (guida in stato di alterazione dopo aver assunto stupefacenti);
- si applicano sospensione, revoca, ritiro ed ogni altro provvedimento riferibile alla patente di guida;

Naturalmente, in conformità alle disposizioni generali della L. 689/1981, la decurtazione dei punti e l'applicazione di sanzioni accessorie riferibili alla patente di guida è possibile solo se il conducente è maggiorenne al momento della commissione dell'illecito.

Per effetto della completa riscrittura dell'art.116 C.d.S., è stata esclusa la possibilità di conduzione di ciclomotori in caso di sospensione della patente per violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.S., già prevista dalla precedente formulazione dell'art. 116 C.d.S.

In caso di circolazione durante il periodo di sospensione della patente o del CIGC con un ciclomotore, perciò, trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 218, comma 6, C.d.S., con la conseguente revoca dell'abilitazione alla guida.

15.3 Regime transitorio per la guida di motocicli.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, con la nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013 ha fornito ai propri uffici una tabella di equipollenza tra vecchie e nuove categorie di abilitazioni alla guida per



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

consentire agli Uffici stessi di procedere alla stampa dei nuovi documenti di guida nei confronti dei soggetti già titolari di patente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni e ciò allo scopo di consentire loro di conservare il diritto di guidare i veicoli che la patente posseduta in precedenza abilitava a condurre.

Nel rinviare alla tabella allegata a tale circolare per ogni utile approfondimento, si richiama l'attenzione, in particolare, sulla tematica relativa alla guida dei motocicli da parte di titolari di patente di categoria A o B conseguita tra il 1.1.1986 e il 26.4.1988. Tali conducenti, infatti, hanno la possibilità di guidare i motocicli solo sul territorio nazionale.

In occasione del rinnovo o del rilascio di un duplicato di patente di nuovo tipo, non saranno più espressamente indicate le categorie A1, A2 o A ma, in ogni caso, i predetti titolari conserveranno la possibilità di condurre tutti i motoveicoli senza limiti su territorio nazionale. Le nuove patenti rilasciate a costoro, allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di guida già acquisito, rechneranno, nel campo 9 della patente, una lettera "a" minuscola. Tale codifica, avrà l'effetto di documentare la possibilità di guida, solo sul territorio nazionale, di tutti i motoveicoli, compresi i quadricicli di cui alla nuova categoria B1, che, come per le altre abilitazioni richiamate, non sarà espressamente indicata sul nuovo documento.

16. QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI CONDUCENTI (D.L.vo 286/2005)

Il D.L.vo n.59/2011 e il relativo provvedimento correttivo del 16.1.2013, hanno modificato anche alcune disposizioni del D.L.vo n.286/2005 in materia di qualificazione professionale dei conducenti adibiti alla guida di veicolo commerciali pesanti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

16.1 Nuove modalità di documentazione della qualificazione professionale (art. 22 D.L.vo n. 286/2005)

Per quanto attiene agli aspetti di immediata competenza degli organi di polizia stradale, si segnala che l'art. 22 del D.L.vo n.286/2005 è stato modificato in modo da prevedere che il possesso della qualificazione iniziale e della formazione periodica, oggi documentate dalla carta di qualificazione del conducente (CQC), siano comprovate mediante l'apposizione sulla patente di guida italiana del codice UE armonizzato "95", secondo le seguenti modalità:

- a) se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, in corrispondenza della categoria di patente di guida C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal conducente, è indicato il codice unionale armonizzato 95 e la data di scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica.
- b) se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, in corrispondenza della categoria di patente di guida D1, D, D1E ovvero DE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice unionale armonizzato 95 e la data di scadenza di validità della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica.

Le nuove modalità di documentazione della qualificazione iniziale o periodica, che saranno rese operative sulle nuove patenti rilasciate dopo novanta giorni dall'entrata in vigore del D.L.vo n.2/2013, si applicheranno solo a coloro che, titolari di patente rilasciata in Italia, ottengono per la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

prima volta la qualificazione professionale ovvero procedono al rinnovo della validità della CQC, rilasciata in precedenza o richiedono un duplicato della stessa per furto, distruzione, deterioramento, ecc.

Ai conducenti titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati membri dell'Unione ovvero di patenti estere, che chiedono il riconoscimento della qualificazione professionale in Italia, invece, continuerà ad essere rilasciata la carta di qualificazione del conducente in formato *card*, conforme all'allegato II del D.L.vo n.286/2005.

16.2 Decurtazione dei punti per violazioni commesse da conducenti di veicoli che richiedono qualificazione professionale

Le nuove disposizioni in materia di documentazione della qualificazione professionale non hanno alcuna incidenza sulle norme riguardanti la decurtazione dei punti sull'attestazione della qualificazione professionale per le violazioni commesse da conducenti di veicoli che richiedono tale qualificazione professionale.

Infatti, quando ricorrono tali condizioni, i conducenti dei veicoli per cui è richiesta la CQC continueranno comunque a subire la decurtazione dei punti sulla qualificazione professionale e non sulla patente di guida posseduta.

Le modalità di comunicazione all'anagrafe degli abilitati alla guida delle violazioni che prevedono la decurtazione dei punti, nel caso in cui il conducente sia titolare di una patente con codice unionale "95", saranno oggetto di specifiche disposizioni operative, che si fa riserva di fornire



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

appena saranno raggiunte le necessarie intese con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

* * *

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA P.S.

Manganelli

PG/Fg/Pl